



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo per l'anno 2017 del Piccione (*Columba livia* forma *domestica*) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne che contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a) per prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole il prelievo in deroga del Piccione (*Columba livia* forma *domestica*) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) solo con il sistema dell'appostamento, senza l'utilizzo dei richiami vivi, nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio 2017/18 e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre 2017;
2. di autorizzare il prelievo in deroga del Piccione e della Tortora dal collare nei territori provinciali di Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno in cui si sono verificati danni nel periodo 2014-2016 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2017;
3. di autorizzare il prelievo in deroga solamente a coloro che ne faranno specifica dichiarazione al Comune di residenza utilizzando apposito modello;
4. i soggetti abilitati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all'Ambito di residenza anagrafica. Con l'imposizione del limite soggettivo predetto si soddisfa il presupposto della lettera e) del 2° comma dell'art. 2 della L.R. 8/2007 vincolando l'esercente la pratica al territorio in una fattispecie ove l'interesse delle imprese e delle produzioni agricole prevale su



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

quello personale ed egoistico della cattura del capo. La prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell'Ambito di residenza anagrafica;

5. il numero di esemplari prelevabili è contenuto nel limite di:
 - a. Piccione: 20 capi giornalieri e 200 capi complessivi nel periodo di autorizzazione per singolo cacciatore;
 - b. Tortora dal collare: 5 capi giornalieri e 50 capi complessivi nel periodo di autorizzazione per singolo cacciatore;
6. la fauna selvatica abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio, nella parte riguardante le deroghe, subito dopo l'abbattimento così come disposto dall'art. 12 comma 12 bis della L. n. 157/92;
7. la scheda riepilogativa, riguardante il prelievo in deroga, è contenuta nel tesserino venatorio e dovrà essere riconsegnata all'ATC di residenza non oltre la data di riconsegna del tesserino stabilita con il Calendario Venatorio 2017/2018. Al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico della specie;
8. per quanto riguarda l'orario e le giornate di autorizzazione al prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio per la stagione 2017/2018. Nei giorni di apertura anticipata resta fermo il divieto di abbattimento nelle ZPS;
9. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)
Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Legge 11 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea”;

D.M. 17.10.2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

L. 28/12/2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.

Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”;

Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 8 “Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”;

D.G.R. n. 1471/2008 – Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 – Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE;

D.G.R. n. 1036/2009 – Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 – Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni della D.G.R. n. 1471/2008.

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

Motivazione

La direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) consente di derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole.

La “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” redatta dalla Commissione Europea, fornisce indicazioni circa l’applicazione della suddetta direttiva.

y
13



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l'articolo 19 bis, in attuazione del suddetto articolo 9, demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della legge 157/1992 e dell'articolo 9 della direttiva.

A tale scopo è stato stilato un Protocollo operativo per il prelievo in deroga di cui all'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Rep. atti N. 1969 del 29 aprile 2004 della Conferenza Stato Regioni).

La legge 11 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea" ed in particolare l'articolo 42, comma 3, lett. b), introducendo un apposito comma all'articolo 19 bis della citata legge 157/1992, prevede che le Regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, provvedano, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" è la normativa di riferimento in recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Con legge regionale n. 8 del 3 luglio 2007, in pendenza della procedura d'infrazione comunitaria, attivata nei confronti dello Stato Italiano e di diverse Regioni, le Marche si sono dotate di una disciplina per il prelievo delle specie cosiddette in deroga, in quanto non cacciabili, ma prelevabili secondo condizioni e presupposti stabiliti all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, ora divenuta 2009/147/CE del 30 novembre 2009.

Il D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – nonché le D.G.R. n. 1471/2008 e n. 1036/2009, vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

Le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della stessa direttiva possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva stessa e, in particolare, per prevenire gravi danni alle colture agricole.

Le specie non comprese nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere oggetto di prelievo solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi ed i controlli.

Il regime di deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva Comunitaria prevede che, ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture.

In ragione di quanto sopra, il danno finanziario che subiscono le aziende agricole è sicuramente grave, difficilmente quantificabile e solo parzialmente risarcibile in quanto riferito solo al valore del prodotto



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

in pianta, molto inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto delle perdite di mercato.

Si ritiene pertanto indispensabile attivare tutte le iniziative finalizzate alla riduzione di tali eventi dannosi per la salvaguardia delle produzioni primarie distribuite su tutto il territorio regionale attraverso ogni possibile azione.

Nelle more dell'approvazione delle soprarichiamate linee guida ministeriali previste dalla legge 96/2010, sussiste l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole anche di pregio, così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire, anche per l'anno 2017, il prelievo in deroga allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, applicando la disciplina vigente.

I dati utilizzati sono quelli ufficiali rilevati dalle Province e dagli AA.TT.CC. a seguito delle perizie effettuate dai propri tecnici, interni o convenzionati, e successivamente trasmessi alla Regione Marche e depositati agli atti; tali dati non tengono conto tra l'altro delle Aree protette ai sensi della legge 394/1991 e della L.R. n. 15/94.

Il Piccione è presente in modo diffuso in tutto il territorio, sfruttando edifici rurali ed urbani per il riposo notturno e la nidificazione e le limitrofe aree rurali per l'alimentazione (voli di foraggiamento), utilizzando sia i campi seminati che le colture prossime al raccolto. Da un'analisi dettagliata delle aree territoriali in cui si sono verificati danni da Piccione negli anni 2014, 2015 e 2016, associata all'analisi delle colture danneggiate ed alla distribuzione temporale dei danni, emergono elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno i territori facilmente interessabili da danni, secondo quanto peraltro auspicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", dove al punto 3.5.11 viene richiamata, in assenza di un danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi.

La sentenza della Corte di Cassazione Sez. III Penale n. 2598 del 25 gennaio 2004 ha definito tra l'altro il Colombo o Piccione torraio animale selvatico in quanto vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale.

L'ISPRA ha più volte ribadito che il Piccione di città sta conoscendo incrementi importanti delle presenze e della distribuzione su ampie porzioni del territorio nazionale, grazie anche all'elevato potenziale biotico proprio di questa specie; infatti in media una coppia di colombe si riproduce circa 5-6 volte all'anno generando in media 3-4, 5 nuovi nati all'anno, determinando, nel caso di un 50% di soggetti riproduttori, un tasso di incremento annuo della popolazione pari al 150%. I piccioni infine possono rappresentare una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale, con implicazioni di natura igienicosanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli aspetti economici e le conseguenze che l'ampia dispersione dei colombe di città nelle campagne contermini.

Nel 2016, a seguito dell'analisi effettuata dall'Osservatorio Faunistico Regionale dei danni trasmessi dalle Province e dagli ATC, si registra una positiva conferma della diminuzione dei danni rispetto all'anno precedente obiettivo ormai raggiunto e mantenuto grazie al combinato disposto del prelievo affiancato alle misure di prevenzione attivate ove possibile e che la Regione Marche ha inteso attivare negli ultimi anni mediante una collaborazione capillare sul territorio che sembra ormai consolidarsi nel tempo.

Y
M




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Va sottolineato comunque che i dati analizzati sono riferiti selettivamente al Piccione ed alla Tortora dal collare ed alle liquidazioni effettuate dalle Province e dagli Ambiti Territoriali di Caccia e che pertanto rappresentano soltanto una parte del danno effettivamente subito e non computato per sovrapposizioni di specie o disposizioni regolamentari.


Un'analisi dei territori in cui si sono verificati i danni negli anni scorsi, associata alla valutazione specifica delle altre informazioni inerenti le colture danneggiate, la distribuzione temporale dei danni, l'esito della messa in opera di misure di prevenzione e della biologia delle specie, fornisce elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno i territori interessati dai danni secondo quanto peraltro indicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", dove viene richiamata, in assenza di danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi.

Di seguito sono riportati due grafici che rappresentano l'andamento dei danni da Piccione avvenuti negli ultimi tre anni e la suddivisione del danno per singole province nell'anno 2016.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



Sono stati inoltre trasmessi dagli Ambiti Territoriali di Caccia i dati dei danni causati dalla Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) la cui analisi, al netto dei danni in cui la Tortora è concausa con altre specie, è illustrata nel seguente grafico:




✓
Lh



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel grafico seguente invece è indicata la ripartizione del danno a livello provinciale solo per il 2016:



Occorre ricordare come la Tortora dal Collare sia in evidente competizione interspecifica, soprattutto con il Piccione, e pertanto è corresponsabile degli stessi danni attribuiti distintamente all'una o all'altra specie come evidenziato nel primo grafico, dove l'incertezza tra le due specie determina una variabilità annuale piuttosto evidente e determina contemporaneamente una corretta valutazione dell'effettivo danno attribuibile alle due specie.

Da ricordare come lo stesso ISPRA, nei pareri emessi per i Calendari venatori, per i taxon alloctoni, suggerisce l'adozione di programmi di controllo o addirittura di eradicazione. L'attivazione della deroga per questa specie pertanto, va nella direzione suggerita, con quantitativi di prelievo prudenziali e definiti.

Si ritiene pertanto, alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni sopra illustrati e contemperando le richieste con esigenze di conservazione delle specie e tutela delle produzioni agricole, che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga del Piccione (*Columba livia* forma *domestica*) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*), ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, secondo specifiche circostanze di tempo e di luogo individuate, al fine di ottenere o mantenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando i piccioni e le tortore dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione.

Si ritiene inoltre opportuno attuare i prelievi nei territori provinciali dove si sono verificati danni o sono presenti coltivazioni suscettibili di gravi danni causati dal Piccione (*Columba livia* forma *domestica*) e dalla Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) e, ove possibile, sono state poste in essere misure per la prevenzione e mitigazione dei danni stessi.

Nei rapporti tecnici inviati dagli Ambiti Territoriali di Caccia infatti viene documentato, oltre ad altre informazioni necessarie, l'utilizzo di dissuasori meccanici come il cannoncino a gas, di dissuasori visivi come i nastri colorati, o quant'altro è nelle possibilità economiche, logistiche e normative di messa in opera di tutti i mezzi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il verificarsi comunque dei danni, dichiarati e relazionati negli stessi documenti, è dunque la dimostrazione di una mancata e completa efficacia di questi metodi incruenti che, come riconosciuto, soffrono problemi legati all'assuefazione, all'orario ed ai luoghi di utilizzo (cannoncini a gas) e alla possibilità di essere impiegati ovunque o ancor più, contemporaneamente, in tutti gli appezzamenti. E' stato comunque richiesto un incremento del loro utilizzo che in combinato disposto con il prelievo, come previsto, e meglio descritto pocanzi ha fatto registrare risultati favorevoli rispetto agli anni passati e che l'amministrazione intende mantenere per il futuro.

Con nota n. 383476 del 28 aprile 2017 è stata data, come ogni anno, nel rispetto della normativa, comunicazione all'ISPRA dell'intenzione di adottare il provvedimento di deroga. L'ISPRA, con nota n. 25068/T-A18 del 22.05.2017 ha chiesto chiarimenti finalizzati all'espressione del previsto parere. Con nota n. 0593153 del 21.06.2017 sono state inviate le informazioni ed i chiarimenti correlati alla tipologia di atto da adottare.

L'ISPRA con nota n. 32055 del 28.06.2017 ha trasmesso il previsto parere in cui ribadisce come, soprattutto per il Piccione, "lo stato di conservazione risulti generalmente favorevole e che le popolazioni da tempo stiano conoscendo un'importante espansione territoriale e numerica tali da determinare impatti sulle coltivazioni." Contemporaneamente lo stesso Istituto evidenzia alcuni aspetti critici rispetto all'entità del danno ed al contesto spaziale su cui attivare il prelievo. Come ribadito e chiarito nella nota di integrazione trasmessa dalla Regione Marche, il contesto, come per altro già conosciuto dallo stesso Istituto, è quello provinciale così come indicato nei provvedimenti adottati negli anni scorsi e sui quali non sono state mai sottolineate criticità o dubbi. Un territorio tra l'altro costituito da 131 comuni ricadenti nel cratere sismico e distribuiti principalmente nelle Province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno e in parte nella Provincia di Ancona.

Tra l'altro rimane di difficile contestazione, in assenza di parametri oggettivi, riconosciuti e standardizzati, la definizione del grave danno che può interessare una realtà economica, soprattutto in contesti di difficoltà come quelli attuali che hanno risentito dal 2016 in poi di una situazione provocata dal forte sisma del centro Italia e dal continuo sciame ancora in atto, di una rivoluzione ambientale notevole con mutamenti nella gestione agricola, venatoria, contenimento delle specie, che ha ed avrà una ripercussione storica notevole, senza precedenti e su cui soltanto studi scientifici in atto a livello nazionale ed europeo potranno darci delle sintesi. Conseguentemente il danno finanziario che hanno subito e subiscono le aziende agricole, sottostimato e trascurato a causa degli eventi catastrofici che hanno provocato un vero e proprio esodo delle popolazioni, è sicuramente grave, difficilmente quantificabile in corso di gestione e quindi è opportuno mettere in atto tutte le misure idonee a salvaguardare il settore agricolo così notevolmente ed ulteriormente compromesso. Tutto questo in un contesto economico già in precedenza difficile stante l'andamento dei prezzi di mercato che negli anni hanno mostrato un trend negativo per l'intero comparto.

Dal momento che il parere dell'ISPRA - (art. 7, comma 1, legge 157/1992) quale "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", - ha carattere di obbligatorietà ma non di vincolatività e la funzione istituzionale non può essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia faunistico-venatoria, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico, si ritiene, di assicurare e mantenere gli effetti positivi del combinato disposto tra il prelievo e i mezzi di dissuasione a tutela delle colture, e di poter attivare il prelievo in deroga del Piccione (*Columba livia* forma *domestica*) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*), nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

che significano per alcune colture la salvaguardia della produzione e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre 2017.

La Regione Marche nelle more dell'approvazione delle linee guida ministeriali previste dalla legge 96/2010, ha attivato ormai da qualche anno il prelievo in deroga del Piccione (*Columba livia* forma *domestica*) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) a salvaguardia delle produzioni agricole marchigiane nel rispetto di quanto indicato nella lettera a) della soprarichiamata Direttiva.

Questa impostazione ha permesso alla Regione Marche, infatti, in seguito ad un grande sforzo di coordinamento con i soggetti interessati, di raggiungere negli ultimi anni un equilibrio territoriale tra le azioni di prevenzione ed il prelievo del Piccione (*Columba livia* forma *domestica*) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) tale da garantire nel tempo una diminuzione dei danni stessi che altrimenti tornerebbero ai valori iniziali.

Quanto sopra è ulteriormente suffragato dal fatto che, come suggerito dallo stesso ISPRA nel parere, la Regione Marche ha già attivi sul territorio adeguati piani di controllo che nonostante tutto non risultano sufficienti a contenere il fenomeno.

Per tutte le ragioni di cui sopra si propone alla Giunta Regionale di condividere e adottare il seguente provvedimento:

1. di autorizzare, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a) per prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole il prelievo in deroga del Piccione (*Columba livia* forma *domestica*) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) solo con il sistema dell'appostamento, senza l'utilizzo dei richiami vivi, nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio 2017/18 e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre 2017;
2. di autorizzare il prelievo in deroga del Piccione e della Tortora dal collare nei territori provinciali di Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno in cui si sono verificati danni nel periodo 2014-2016 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2017;
3. di autorizzare il prelievo in deroga solamente a coloro che ne faranno specifica dichiarazione al Comune di residenza utilizzando apposito modello;
4. i soggetti abilitati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all'Ambito di residenza anagrafica. Con l'imposizione del limite soggettivo predetto si soddisfa il presupposto della lettera e) del 2° comma dell'art. 2 della L.R. 8/2007 vincolando l'esercente la pratica al territorio in una fattispecie ove l'interesse delle imprese e delle produzioni agricole prevale su quello personale ed egoistico della cattura del capo. La prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell'Ambito di residenza anagrafica;
5. il numero di esemplari prelevabili è contenuto nel limite di:
 - a. Piccione: 20 capi giornalieri e 200 capi complessivi nel periodo di autorizzazione per singolo cacciatore;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b. Tortora dal collare: 5 capi giornalieri e 50 capi complessivi nel periodo di autorizzazione per singolo cacciatore;
6. la fauna selvatica abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio, nella parte riguardante le deroghe, subito dopo l'abbattimento così come disposto dall'art. 12 comma 12 bis della L. n. 157/92;
7. la scheda riepilogativa, riguardante il prelievo in deroga, è contenuta nel tesserino venatorio e dovrà essere riconsegnata all'ATC di residenza non oltre la data di riconsegna del tesserino stabilita con il Calendario Venatorio 2017/2018. Al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico della specie;
8. per quanto riguarda l'orario e le giornate di autorizzazione al prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio per la stagione 2017/2018. Nei giorni di apertura anticipata resta fermo il divieto di abbattimento nelle ZPS;
9. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Loredana Borraccini)

PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE
CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del del D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

(Loredana Borraccini)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE
MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 1 pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Deborah Giraldi)

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)